

COSTI DI GESTIONE DELL'I.N.P.S. - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, SERVIZI E IMMOB.TECNICHE
(in termini finanziari di competenza ed economici - in unità di Euro)

Tipologia e Descrizione dei costi	Rendiconto 2001		Rendiconto 2002	
	Impegni finanziari	Oneri economici	Impegni finanziari	Oneri economici
2.2.3. - Postali, telefoniche, trasporti e facchinaggio Capitolo 10411 - 10418	113.341.440	113.341.440	102.079.509	102.079.509
2.2.4. - Stampati, cancelleria e lavori di tipografia Capitolo 10405 - 10406	8.424.933	8.424.933	8.345.716	8.345.716
2.2.5. - Accertamenti sanit. per concessione di prest. Capitolo 10419 . Compensi ai medici liberi professionisti a capitolato, ai medici specialisti esterni ed ai laboratori di analisi 21502 . Premio di operosità ai medici liberi professionisti con incarico a capitolato cessati dal servizio (*) Totale	 1.605.742 63.735 1.669.477	 1.605.742 15.223 1.620.965	 1.411.368 85.421 1.496.789	 1.411.368 14.933 1.426.301
2.2.6. - Altri beni e servizi (Convegni, libri e riviste, consulenze, spese di rappresentanza traduzioni, erogazioni pubblicitarie, ecc.) Capitolo 10401-10417-10424-10425 -10430 -10436 -10447 -10448-	25.579.171	25.579.171	11.658.577	11.658.577
2.2.7. - Concorsi Capitolo 10408	885.536	885.536	1.025.322	1.025.322

(*) DATO ECONOMICO: quota di accantonamento dell'anno

COSTI DI GESTIONE DELL'I.N.P.S. - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, SERVIZI E IMMOB.TECNICHE
(in termini finanziari di competenza ed economici - in unità di Euro)

Tipologia e Descrizione dei costi	Rendiconto 2001		Rendiconto 2002	
	Impegni finanziari	Oneri economici	Impegni finanziari	Oneri economici
2.2.8. - Visite mediche di controllo Capitolo 10438	31.595.876	31.595.876	32.365.865	32.365.865
Totale acquisto beni e servizi (2.2.)	215.708.525	385.706.983	204.297.379	364.719.187
2.3. - Servizi affidati ad altri Enti Capitolo				
10420 02 . Amm.ne Poste (pag. pensioni)	184.954.946	184.954.946	205.409.361	205.409.361
10422 . Banche e poste - servizio cassa	99.448.988	99.448.988	99.141.822	99.141.822
10420 07 /08 / 09 /10/11 . Consorzio esattori, esattori e ricevi	97.808	97.808	20.984	20.984
10420 03 /04 /05 /06 . Casse marittime ed altri Enti	16.620.935	16.620.935	11.365.803	11.365.803
10420/12/20/21 . Spese servizi svolti CAF, ISEE, C	179.957.064	179.957.064	119.777.377	119.777.377
10420/13 . Spese serv. svolti INPDAI * FF.SS	14.618.825	14.618.825		0
10420/19 - Spese convenzione INPS-Siae			1.896.720	1.896.720
10437 . Unità sanitarie locali	117.559	117.559	2.514	2.514
Totale	495.816.125	495.816.125	437.614.581	437.614.581
COMPLESSO	826.265.575	992.567.141	798.319.076	942.162.384

COSTI DI GESTIONE DELL'I.N.P.S. - ALTRI ONERI DI FUNZIONAMENTO -
(in termini finanziari di competenza ed economici - in unità di Euro)

Tipologia e Descrizione dei costi	Rendiconto 2001		Rendiconto 2002	
	Impegni finanziari	Oneri economici	Impegni finanziari	Oneri economici
3.1.1. - Presidenza, Organi collegiali centrali di amministrazione, Comitati regionali e provinciali, altre Commissioni e Comitati centrali e periferici Capitolo 10101 - 10102 - 10104 - 10105 - 10107 - 10407(.)	9.063.866	9.063.866	8.638.683	8.638.683
3.1.2. - Collegio dei Sindaci Capitolo 10103 - 10106	1.817.843	1.817.843	1.771.733	1.771.733
Totale 3.1.	10.881.709	10.881.709	10.410.416	10.410.416
3.2.1. - Spese legali connesse al recupero di contributi, concessione di prestazioni ed altre controversie Capitolo 11001 - 11003 - 11004 - 11009 (1)	119.312.902	119.312.902	189.981.442	189.981.442
3.2.2. - Altri oneri (tributi diversi, IVA, risarcimenti, premi di assicurazione, ecc.) Capitolo 10444-10452-53-54-55-10661-10676-10683-10805-11011	6.325.590	6.325.590	6.476.861	6.476.861
Totale 3.2	125.638.492	125.638.492	196.458.302	196.458.302

(.) Commissioni e Comitati

(1) Al netto del risarcimento a diretto carico del FPLD

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONI	TOTALE SPESE DI AMMINISTRAZIONE	RECUPERI DI SPESE DI AMM.NE	RESIDUI INSUSSISTENTI	ELIMINAZ. RESIDUI ATTIVI	TOTALE SPESE DI AMM. AL NETTO DEI RECUPERI E RESIDUI
FONDO PENSIONI LAV. DIPENDENTI	1.404.045.649,39	81.524.606,33	11.342.349,68	8.880,30	1.311.187.573,68
FONDO PREV. PERS. TELEFONI	6.655.594,56	188.839,00	81.670,00		6.385.085,56
GEST.TRATT.PERS.ENTI PUBBL.CREDIT.	1.957.313,24	47.881,00	34.281,00		1.875.151,24
FONDO SPEDIZIONIERI DOGANALI	260.634,38	8.170,00	1.867,00		250.597,38
GESTIONE IMMOBILI F.DO DOGANALI	60.088,00	30.722,00			29.366,00
F.DO PREV.PERS.LAV.DA RESP.FAMIL.	128.449,44	5.319,00	943,00		122.187,44
Prestazioni Temporanee					
GEST. DEI TRATTAM. DI FAMIGLIA	104.865.961,43	3.411.639,00	808.810,00		100.645.512,43
GEST. INTEGRAZ.SAL.LAV.EDILIZIA	10.311.680,86	332.815,00	74.237,00		9.904.628,86
GEST. INTEGRAZ.SAL. LAV.LAPIDEO IND.	371.113,24	11.851,00	3.049,00		356.213,24
GEST. INTEGRAZ.SAL.LAV.LAPIDEO ART.	324.453,08	10.291,00	2.283,00		311.879,08
GEST. INTEGRAZ.SAL.LAV. INDUSTRIA	25.261.846,63	761.641,00	285.403,00		24.214.802,63
GEST. TRATT.SOST.RETR.LAV.AGRICOLT.	3.401.092,51	107.836,00	23.572,00		3.269.684,51
F.DO RIMP.LAV.EXTRACOM.L.943/86	120.074,14	7.992,00	283,00		111.799,14
GEST. DEI TRATT. DI DISOCCUPAZIONE	176.645.314,84	6.493.760,00	1.418.764,50		168.732.790,34
GEST.F.DO GAR.TRATT. FINE RAPPORTO	13.776.664,99	757.837,00	60.510,00		12.958.317,99
GEST.PREST.ECON.TEMP. EX EE.DIS.	196.612.423,27	6.368.281,00	1.457.983,00		188.786.159,27
GEST.TRATT. DI RICHIAMO ALLE ARMI	4.853,37	155,00	24,00		4.674,37
Totale Prestazioni Temporanee	531.695.478,36	18.264.098,00	4.134.918,50		509.296.461,86
GEST.EROG.TRATT.SPEC.DS FRONTAL.	166.687,14	4.874,00	1.477,00		160.336,14
PRESTAZ. TBC - GESTIONE IMMOBILI	5.396,00	2.759,00			2.637,00
FONDO EDUCAZ. ORFANI PERS. INPS	23.897,68	768,00	163,00		22.966,68
FONDO PREV. PERS. ENEL E AZ.PRIV.	10.192.105,42	282.143,00	122.566,00		9.787.396,42
FONDO PREV. PERS. TRASPORTI	16.061.241,96	429.051,00	221.598,00		15.410.592,96
GESTIONE IMMOBILI F.DO TRASPORTI	104.726,00	53.544,00			51.182,00
FONDO PREV. PERS. IMP. CONSUMO	1.015.654,72	27.133,00	10.999,00		977.522,72
FONDO PREV. PERSONALE VOLO	1.276.242,33	39.563,00	12.878,00		1.223.801,33
GEST. SPEC. PREV. MINATORI	494.264,80	13.647,00	3.022,00		477.595,80
FONDO PREV.PERS.ESATT.-F.DO SPEC.	1.901.386,25	47.717,00	36.178,00		1.817.491,25
FONDO PREV.PERS.ESATT.-PR.CAPIT.	746.058,83	20.280,00	6.123,00		719.655,83
GEST.SPEC.TRATT.PENS.E. DISCIOLTI	1.280.834,49	34.471,00	9.073,00		1.237.290,49
F.DO PREV.PERS.P.GENOVA-TRIESTE	96.166,34	2.320,00	432,00		93.414,34
FONDO PREV. ISCRIZ. COLLETTIVE	64.340,73	2.782,00	378,00		61.180,73
F.DO PREV. CLERO E CULTI DIVERSI	1.113.159,96	29.462,00	13.454,00		1.070.243,96
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE I.V.	631.794,03	29.775,00	3.338,00		598.681,03
FONDI VARI - ISES	7.676,26	242,00	50,00		7.384,26
FONDI VARI - INCIS	7.893,26	247,00	51,00		7.595,26
FONDI VARI - IACP	4.553,78	139,00	27,00		4.387,78
F.DO SOST.REDDITO PERS. CREDITO	572.780,40	16.801,00	4.301,00		551.678,40
F.DO SOST.REDDITO PERS. CRED.COOP.	295.466,09	9.072,00	2.099,00		284.295,09
F.DO SOL.PERS.IMP.ASS.IN LIQUID.COAT.	196.928,86	5.701,00	886,00		190.341,86
GEST.CONTR. E PRESTAZ. CD/CM	173.797.946,74	4.909.465,00	1.366.415,00		167.522.066,74
GEST.CONTR. E PRESTAZ. ARTIGIANI	187.104.793,49	5.640.150,00	1.454.051,00		180.010.592,49
GEST.CONTR. E PRESTAZ. COMMERC.	168.417.472,72	4.892.379,00	1.323.706,00		162.201.387,72
GEST.LAVORATORI PARASUBORDINATI	13.497.573,41	491.611,00	96.435,00		12.909.527,41
FONDO INTEGR.PERS. AZIENDE GAS	1.121.019,26	29.610,00	12.937,00		1.078.472,26
GESTIONE IMMOBILI F.DO GAS	80.200,00	41.004,00			39.196,00
F.DO COP.ASS.PREV.PER.NON COP.CONT.	52.327,12	1.683,00	631,00		50.013,12
STABILIM. TERMALI IN CONVENZIONE	490.576,31	15.780,00	6.525,00		468.271,31
CASA DI RIPOSO DI CAMOGLI	161.063,44	5.106,00	1.636,00		154.321,44
GEST. INV. PATRIM. IMMOBILIARI	2.202.178,50	1.186.631,27	13.376,00		1.002.171,23
GEST. INV. PATRIM. MOBILIARI	581.687,96	18.437,00	4.624,00		558.626,96
F.DO TRATT.PENS.PERSONALE FF.SS.	14.845.876,72	10.736.980,98	182.259,00		3.926.636,74
Gestione Interventi Assistenziali					
GIAS - ONERI PREST.EC. PER LA TBC	18.260.824,32	573.208,00	144.990,00		17.542.626,32
GIAS - EROGAZ.PENS. CD/CM ANTE 89	66.490.236,99	1.512.217,00	511.781,00		64.466.238,99
GIAS - EROGAZIONI PENSIONISTICHE	93.412.687,56	2.030.335,00	519.477,00		90.862.875,56
GIAS - EROGAZ. MANTENIM. SALARIO	78.116.420,43	2.533.480,00	606.389,00		74.976.551,43
GIAS - EROGAZ. TRATTAM. FAMIGLIA	3.233.897,44	104.854,00	22.458,00		3.106.585,44
GIAS - SGRAVI ONERI SOCIALI	34.899.284,29	929.408,00	261.358,00		33.708.518,29
GIAS - INTERVENTI DIVERSI	133.327,89	3.904,00	895,00		128.528,89
Totale GIAS	294.546.678,92	7.687.406,00	2.067.348,00		284.791.924,92
GEST.RISC.CONT.SERV.SAN.NAZ.REGIONI	676.143,04	22.219,00	20.349,00		633.575,04
GEST.RISC.CONT.SERV.SAN.NAZ. 1/80	90.915,80	39.505,00	1.362,00		50.048,80
GEST.RISC.CONT.SERV.SAN.NAZ. 12/79	20.581,20	13.079,00	136,00		7.366,20
GEST.C/TERZI - EX E.N.A.O.L.I	11.947,34	384,00	533,00		11.030,34
GEST.C/TERZI - EX GESCAL	5.973,67	1.311,00	413,00		4.249,67
GEST.C/TERZI - ASILI NIDO	10.619,75	341,00	546,00		9.732,75
GEST.C/TERZI - F.DO ROTAZ.PROG.SPEC.	3.072.849,97	96.117,00	28.018,00		2.948.714,97
F.DO NAZ.POLIT..MIG.E F.DO FOR.PROF.	38.011,39	7.096,00	1.073,00		29.842,39
Totale	2.841.888.899,45	136.958.421,58	22.627.495,18	8.880,30	2.682.311.862,99
FONDO INVALIDI CIVILI	224.391.092,26	11.443.387,00	1.522.555,00		211.425.150,26
TOTALE GENERALE	3.066.279.991,71	148.401.808,58	24.150.050,18	8.880,30	2.893.737.013,25

PARTE QUINTA

PAGINA BIANCA

LEGISLAZIONE ANNO 2002

Decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 9 novembre 2001 "Sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex detenuti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate o internate ammesse al lavoro all'esterno" (*pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 119 del 23 maggio 2002*).

Il decreto, attuativo delle agevolazioni previste dalla legge n. 193 del 22 giugno 2000, ha fissato, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, lo sgravio nella misura dell'80% della retribuzione complessiva dovuta (quota a carico del datore di lavoro e quota lavoratore) per le cooperative sociali che impiegano persone detenute o internate negli istituti penitenziari, nonché per le aziende pubbliche e private che organizzano attività produttive o di servizi all'interno degli istituti di pena, impiegando detenuti o internati.

I benefici trovano applicazione anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

Il rimborso all'INPS degli oneri derivanti dalla riduzione di cui trattasi è effettuato sulla base di apposita rendicontazione.

Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 15 novembre 2001, n. 100 " Programma di emersione per i lavoratori subordinati, ai sensi della legge n. 383/2001" (*pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2002*).

E' approvato il documento concernente le linee guida per il piano di emersione del lavoro irregolare, secondo quanto disposto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il programma in parola:

- disciplina il rapporto di lavoro dalla data di emersione fino al termine del programma stesso, nonché le modalità di regolarizzazione del lavoro prestato negli anni pregressi;

- fissa gli interventi diretti a garantire la sicurezza e la salute sul luogo del lavoro, nonché la tutela ambientale e ne individua le forme di promozione, assistenza e consulenza;
- prevede le modalità di verifica dello stato di attuazione della normativa in materia di emersione del lavoro irregolare.

Ordinanza del Ministro dell'interno n. 3168 in data 18 dicembre 2001
“Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito i territori di Marche e Umbria” (*pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2002*).

L'ordinanza dispone, tra l'altro, che il recupero, da parte degli uffici competenti, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte da precedenti ordinanze ed in ultimo previsto, con ordinanza n. 3064 del 6 luglio 2000, a partire dal 1° giugno 2001, decorre dal 1° gennaio 2003.

La riscossione avviene mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa.

L'art. 5 dell'Ordinanza n. 3175 del 24 gennaio 2002 “Disposizioni urgenti di protezione civile” precisa che la norma sopraindicata si riferisce sia ai soggetti residenti aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma, iniziato il 26 settembre 1997, nel territorio delle regioni Marche e Umbria, che ai medesimi soggetti interessati da ordinanze sindacali di sgombero.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 18 dicembre 2001
“Operazione di cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali, nonché emissione di titoli da parte della società veicolo” (*pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002*).

Il decreto, di attuazione dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 novembre 2001 (Trasferimento alla società di cartolarizzazione, all'uopo costituita, dei beni immobili appartenenti ad enti soggetti a vigilanza del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio), prevede le modalità di ripartizione fra gli enti previdenziali del prezzo relativo al trasferimento dei beni immobili di loro proprietà alla società di cartolarizzazione.

Il prezzo iniziale, ivi inclusa la quota differita dello stesso, da corrispondere al Ministero dell'economia e delle finanze da parte della società di cartolarizzazione è ripartito a favore dell'INPS nella misura del 7,80%.

Tale prezzo iniziale corrisponde all'importo effettivamente incassato dalla società di cartolarizzazione a fronte dell'emissione dei titoli per un importo di 2.300 milioni di euro, al netto delle commissioni, spese ed altri oneri iniziali a carico della società di cartolarizzazione per un importo massimo complessivo di 5.700.000 euro, nonché delle somme di 200 milioni di euro e 100 milioni di euro trattenute dalla società rispettivamente quale fondo di riserva e quale fondo di liquidazione a garanzia del rimborso di titoli stessi.

La somma di 200 milioni di euro, trattenuta dalla società di cartolarizzazione quale fondo di riserva, è pagata al Ministero dell'economia e delle finanze, per conto degli enti previdenziali, a titolo di ulteriore quota di prezzo iniziale, al raggiungimento di vendite complessivamente pari a 400 milioni di euro al 31 marzo 2002 ed a 1.100 milioni di euro al 30 giugno 2002, secondo le modalità previste all'art. 2, c. 2, del decreto legge n. 351/2001.

Ove non venga corrisposta, in tutto od in parte, alle date indicate, la somma di 200 milioni di euro viene liquidata dalla società di cartolarizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per conto degli enti previdenziali, unitamente alla residua parte del prezzo, che viene corrisposto a titolo differito.

Il Ministero dell'economia e delle finanze alloca tale somma tra gli enti previdenziali secondo le percentuali indicate nell'allegato 1 del presente decreto e, come già detto, per l'INPS nella misura del 7,80%.

La residua parte del prezzo da corrispondersi da parte della società di cartolarizzazione, a titolo di prezzo differito, è allocata dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli enti previdenziali tenuto conto delle tipologie degli immobili trasferiti da ciascun ente, nonché dei costi, delle tempistiche e dei proventi delle vendite degli immobili riferiti a ciascun ente previdenziale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze può richiedere alla società di cartolarizzazione di anticipare in tutto od in parte, in una o più volte, il pagamento del prezzo differito, nel caso in cui la società sia in grado di finanziarlo mediante collocamento di nuovi titoli o assunzione di nuovi finanziamenti ed a condizione che ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli emessi per finanziare il pagamento del prezzo iniziale.

Ciascun ente previdenziale accende un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, nel quale sono versate dal Ministero dell'economia e delle finanze le somme riscosse per conto della stessa società a fronte degli immobili trasferiti.

Sulla giacenza media di tali conti il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde semestralmente agli enti previdenziali un importo determinato sulla base di un tasso di interesse pari a quello corrisposto dalla Banca d'Italia sul conto "disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria" ai sensi della legge n. 483/1993.

Il decreto prevede, tra l'altro:

- le modalità e le procedure per l'alienazione degli immobili, compresi quelli a carattere commerciale;
- le caratteristiche dei titoli da emettere da parte della società di cartolarizzazione;
- le disposizioni affinché il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigilino sull'operato degli enti previdenziali, in relazione alle attività di gestione e vendita degli immobili affidati agli enti previdenziali;
- il conferimento di una procura a ciascun ente previdenziale nella persona del suo presidente e legale rappresentante, nonché dei soggetti individuati dallo stesso o dall'organo amministrativo, anche al di fuori dei vincoli previsti dalle norme gerarchico-amministrative dell'ente stesso;
- le modalità di versamento, su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, delle somme riscosse per conto della società di cartolarizzazione da parte degli enti previdenziali riferite sia alle vendite

- degli immobili che ai contratti di locazione relativi agli immobili a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione (10%);
- il pagamento agli enti previdenziali, da parte della società di cartolarizzazione, di una commissione trimestrale pari ad una percentuale, fissata nell'allegato 8 del decreto in parola, delle somme incassate per l'attività di vendita affidata agli enti stessi. Tale commissione sarà liquidata per la prima volta nel mese di giugno 2002;
 - il differimento, dal 1° gennaio 2002 al 1° febbraio 2002, della data di cessione alla società di cartolarizzazione dei canoni di locazione relativi agli immobili trasferiti, già disposto con l'art. 1 del decreto 30 novembre 2001.

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 dicembre 2001 “Erogazione dei contributi previsti dall’art. 9, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore dell’INPS per la compensazione delle minori entrate derivanti dall’allineamento delle aliquote contributive dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a quelle medie del settore industriale” (*pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 80 del 5 aprile 2002*).

Si autorizza l’impegno della somma di £ 7.409.333.334 pari a € 3.826.601,32 sul capitolo 1270 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell’unità previsionale di base 2.1.2.8 “Sgravi e agevolazioni contributive”, per l’anno finanziario 2001 e fino all’anno 2015, a favore dell’INPS sul c/c n. 20350 che l’Istituto intrattiene presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Decreto n. 30672 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 3 gennaio 2002 “Trattamento speciale edilizia”.

A seguito dell’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 2 gennaio 2002, con decorrenza 26 gennaio 2001 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall’art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell’area del comune di Palermo per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste inoltre una serie di proroghe fino al 25 aprile 2003 (limite massimo).

Decreto n. 30673 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 3 gennaio 2002 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 2 gennaio 2002, con decorrenza 29 febbraio 2000 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Messina per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste inoltre una serie di proroghe fino al 1° maggio 2002 (limite massimo).

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 18 gennaio 2002, n. 34 "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori".

Il decreto di cui trattasi modifica le disposizioni transitorie e finali del decreto n. 337/2001 disponendo che restano salvi i provvedimenti di concessione in materia di assegno per il nucleo familiare ed assegno di maternità disposti fino alla data del 22 agosto 2001.

Per le domande ancora in corso di valutazione, o comunque definite dopo il 22 agosto 2001 sulla base della precedente normativa, i comuni sono tenuti a richiedere agli interessati una nuova dichiarazione unica, in sostituzione della dichiarazione eventualmente già presentata, al fine di procedere ad una istruttoria che tenga conto delle norme del nuovo Regolamento.

I provvedimenti di concessione eventualmente già disposti dopo il 22 agosto 2001 sulla base della precedente normativa dovranno quindi essere revocati o modificati sulla base della nuova dichiarazione unica.

Ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3175 in data 24 gennaio 2002 "Disposizioni urgenti di protezione civile".

L'art. 5 precisa che il differimento dei termini per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali decorre dal 1° gennaio 2003 sia per i soggetti residenti aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma iniziato il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche e Umbria, sia per i medesimi soggetti interessati da ordinanze sindacali di sgombero.

Decreto del Ministro dell'interno in data 4 febbraio 2002 "Determinazione per l'anno 2002 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse".

Il decreto prevede per l'anno 2002:

- la misura degli importi mensili relativi alle indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti (€ 619,85), per gli invalidi civili (€ 426,09), alle indennità di comunicazione ai sordomuti (€ 174,35), all'indennità speciale ai ciechi ventisimisti (€ 111,42) ed i limiti di reddito per fruire delle provvidenze di cui trattasi (*artt. 1 e 2*);
- la misura degli importi mensili relativi alle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili:
 - ✓ € 236,45 – pensione spettante ai ciechi civili assoluti;
 - ✓ € 218,65 – pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi assoluti ricoverati ed ai ciechi civili ventisimisti;
 - ✓ € 162,24 – assegno spettante ai ciechi civili decimisti (*art. 3*);

- l'incremento fino a € 55,30 dell'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai 65 anni, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448/98 e secondo le modalità indicate nell'articolo stesso (*art. 4*);
- la concessione, ai sensi dell'art. 70, c. 6, della legge n. 388/2000, di una maggiorazione pari a € 10,33 mensili, per tredici mensilità, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidità o di indennità mensile di frequenza di età inferiore ai 65 anni a condizione che non possiedano né redditi propri di importo pari o superiore a € 4.691,70 né redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a € 9.796,67 (*art. 5*);
- l'incremento, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 448/2001, della misura della maggiorazione sociale spettante ai ciechi civili titolari di pensione di età pari o superiore a settanta anni fino a garantire un reddito proprio pari a € 516,46 al mese, per tredici mensilità, tenendo conto delle seguenti condizioni:
 - ✓ il beneficiario non deve possedere redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
 - ✓ il beneficiario non deve possedere, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a € 11.271,39;
 - ✓ qualora i redditi posseduti sono inferiori ai limiti di cui ai punti precedenti, la maggiorazione è corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

I benefici incrementativi di cui trattasi sono concessi anche ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che risultino invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo di quelli sopramenzionati.

Per la concessione degli incrementi di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito relativo alla casa di abitazione (*art. 6*).

Decreto n. 30728 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 5 febbraio 2002 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 5 febbraio 2002, con decorrenza 20 ottobre 2000 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Napoli per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste inoltre una serie di proroghe fino al 19 gennaio 2003 (limite massimo).

Decreto n. 30733 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 5 febbraio 2002 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Prevede la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 300 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla ITEL S.p.A. per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002 e dispone che la misura dello stesso sia ridotta del 20%.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze in data 6 febbraio 2002 "Determinazione per l'anno 2002 delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398".

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2002 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2002, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle allegate al decreto.

Sulle retribuzioni convenzionali di cui sopra va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore di lavoratori italiani rimpatriati.

Ministro del lavoro e delle politiche sociali “Rivalutazione per l’anno 2002 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4 e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell’art. 80, commi 4 e 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2002.

L’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81 da applicarsi per l’anno 2002 ai sensi degli articoli 65, c. 4 e 66, c. 4, della legge n. 448/1998 è pari al 2,7%.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 18 febbraio 2002 “Modalità di contribuzione nel settore dell’edilizia”.

Il decreto, nell’attuare la disposizione di cui all’art. 45, c. 18, della legge n. 144/1999, concernente il ripristino per il triennio 1999-2001 della riduzione contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD, ha confermato anche per l’anno 2001 nella misura dell’11,50% la riduzione contributiva di cui all’art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 18 febbraio 2002, n. 88 “Regolamento recante l’istituzione del Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all’ETI o ad altra società da essa derivante”.

Art. 1,

istituisce presso l’INPS il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,